Avv. Domenico Antonio Stasio
Via Luigi Guercio n. 84 – 84134 – Salerno
Tel e Fax 089/2866320

TAR DEL LAZIO ROMA

Ricorso

Per la **ins. Sonia Caliano** nata il 10/09/1976 a Baden (Svizzera) e residente in Montoro (AV) alla Via IV Novembre n.23 CF CLNSNO76P50Z133Z rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Antonio Stasio del Foro di Salerno CF: STSDNC79L26L628G ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla Via Luigi Guercio n. 84 giusta mandato in calce al presente atto (numero di fax a ci si chiede vengano inviate tutte le comunicazioni 089/2866320 pec avvdomenicoantoniostasio@pec.ordineforense.salerno.it)

Contro

Il MIUR ed altri

Per l'annullamento previa sospensione e l'adozione delle misure cautelari più idonee

a) Del decreto del MIUR Ufficio VI AT Roma prot. 19374 del 2/9/2020 di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive per la Provincia di Roma posto comune e sostegno in uno agli allegati elenchi di I fascia per la scuola primaria posto comune e per il personale educativo nella parte in cui la ricorrente risulta graduata rispettivamente al posto 6422 con punti 45,50 e al posto 63 con punti 30.50 anziché con il maggior punteggio di spettanza (all. 2 – 2 bis e 2 ter);
b) Del decreto del medesimo Ufficio prot. 19687 del 4/9/2020 di integrazione e rettifica delle precedenti graduatorie impugnate sub a) nella parte in cui nell'allegato elenco delle rettifiche, che pure si

impugna, non compare la ricorrente (all. 3 – 3 bis);

c) Della scheda di valutazione titoli e servizi relativa alla domanda della ricorrente per la scuola primaria dalla quale scaturiva il punteggio qui contestato per tale ordine di scuola (all. 4)

d) Della scheda di valutazione titoli e servizi relativa alla domanda della ricorrente per il personale educativo dalla quale scaturiva il punteggio qui contestato (all. 5)

e) Ove occorra, del silenzio serbato dalla Amministrazione resistente sulla istanze di rettifica in autotutela del punteggio della istante inviata a mezzo pec in data 4/9/2020 (all. 6)

f) Di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali e dei relativi procedimenti di contenuto ed estremi ignoti ove occorre e se lesivi.

DATI DI FATTO

1.- La ricorrente produceva rituale e regolare domanda, prot. 1400771 del 30/07/20, per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze per gli aa/ss 2020/21 e 2021/22 per la Provincia di Roma così come previsto dall'Ordinanza del MIUR n. 60 del 10/7/2020 (all. 7)

2.- Essa richiedeva l'inserimento nelle citate graduatorie Fascia I sia per la scuola primaria posto comune che per il personale educativo.

3.- La ricorrente, quindi, indicava nella sezione a1) della citata istanza di partecipazione alla procedura, quali titoli di accesso alle richieste graduatorie, il diploma magistrale conseguito entro l'a/s 2001/02 con votazione di 36/60 (per la scuola primaria) ed il superamento di pubblico concorso ordinario in data 10/07/09 (per il personale educativo).

4.- Essa altresì, nella sezione riservata agli ulteriori tioli rispetto al titolo di

accesso, certificava di essere in possesso di certificato linguistico per la lingua inglese di livello C1 conseguito in data 30/01/16, di essere titolare di diploma di perfezionamento di 1500 ore e 60 CFU conseguito in data 30/07/16 presso l'Università degli Studi G. Fortunato, di possedere diploma d' Istituto Tecnico Superiore conseguito in data 10/06/97 presso l'Istituto G. Ronca, nonché quattro distinte certificazioni informatiche conseguite in data 05/04/03 (ECDL), 15/1/2016 (corso utilizzo della LIM) e 15/1/2016 (corso EIPASS Teacher 300 ore) e 20/5/2003 (Certificato di specializzazione in tecnico per il commercio elettronico) .

5.- La ricorrente, poi, ai fini di valutazione, indicava anche di aver svolto i seguenti servizi:

- a/s 2015/16 dal 14/1/2016 al 30/6/2016 scuola dell'infanzia Beato Giovanni Paolo II di Montoro;
- a/s 2016/17 dal 24/11/2016 al 30/6/2017 scuola primaria Buenos Aires di Roma;
- a/s 2017/18 dal 16/11/2017 al 30/6/2018 scuola primaria Papa Wojtyla di Roma;
- a/s 2018/19 dal 19/10/18 al 30/06/19 scuola primaria Pistelli di Roma;
- a/s 2019/20 dal 11/10/19 al 30/06/20 scuola primaria Papa Wojtyla di Roma.

6.- In data 02/09/20 l'Ufficio in indirizzo pubblicava, con decreto prot. 19374, le graduatorie relative alla procedura di cui sopra (impugnate sub a) nelle quali la ricorrente risultava inserita per la scuola primaria in fascia 1 posizione 6422 con punti 45,50 e per il personale educativo in fascia 1

posizione 63 con punti 30,50. (all. 2)

7.- In data 4/9/2020 con decreto n. 19687 (impugnato sub b) il medesimo Ufficio pubblicava delle rettifiche alle stesse GPS ma in esse non compariva la ricorrente (all. 3)

8.- La ricorrente, inoltre, già in data 4/9/2020 rappresentava alla Amministrazione mediante una istanza di rettifica in autotutela la illegittimità del punteggio assegnato, ma tale atto non otteneva alcuna risposta e la sua posizione nelle citate GPS di I fascia non è stata modificata dalla Amministrazione (all. 6)

9.- Orbene il punteggio attribuito alla ricorrente sia per la scuola primaria che per il personale educativo è, però, assolutamente errato e non rispondente ai precetti di cui alla tabella di valutazione dei titoli A1) per la scuola primaria e A9) per il personale educativo allegate alla ordinanza n. 60/2020.

10.- Ed infatti alla ricorrente sono stati attribuiti punteggi nettamente inferiori rispetto a quelli di spettanza, come evincibile dalla schede di valutazione titoli e servizi della ricorrente nelle quali è dato leggere i seguenti punteggi:

scuola primaria: titolo di accesso punti 10, titoli accademici professionali e culturali punti 8,5, titoli di servizio 27 per un totale di 45,5; (all. 4)

personale educativo: titolo di accesso punti 15,5, titoli accademici, professionali e culturali punti 0, titoli di servizio punti 15 per un totale di punti 30,5. (all. 5)

11.- Di contro, ed applicando pedissequamente le tabelle valutazioni titoli

per la I fascia scuola primaria (Tabella A1 allegata alla OM 60/2020) e per la I fascia personale educativo (Tabella A/9 allegata OM 60/20) la ricorrente, come meglio si vedrà in prosieguo andava graduata per la scuola primaria con punti 72,50 e per il personale educativo con punti 46,5.

12.- Alla luce di ciò gli atti impugnati sono illegittimi e viziati e pertanto vanno annullati, previa sospensione ed adozione delle misure cautelari più idonee, per i seguenti

MOTIVI

Violazione di legge (OM MIUR 60 del 10/7/2020 artt. 1, 3, 7 e 8 – Tabella Valutazione titoli A/1 e A/9) – Eccesso di potere – Erroneità – Violazione dello schema tipico – Violazione del giusto procedimento - Disparità di trattamento – Violazione art. 97 Cost.

Come già precisato nei dati di fatto, la ricorrente presentava domanda per l'accesso alle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto (GPS) valide per gli a/s 20/21 e 21/22 ex art. 1 Om 60/20.

Ed infatti ai sensi dell'artt.3 Om cit. in ciascuna provincia venivano costituite le così detto GPS di I e II fascia in cui andavano a confluire gli aspiranti abilitati (I fascia) e non abilitati (II fascia).

Ciò mediante la presentazione di apposita domanda telematica contenente le dichiarazione dei titoli e dei servizi posseduti dagli aspiranti, i quali sarebbero stati valutati sulla base delle tabelle allegate alla ordinanza citata.

Ebbene ai sensi dell'art.8 OM cit. per la scuola primaria la valutazione dei titoli e dei servizi doveva avvenire mediante la tabella A1, mentre per il personale educativo di I fascia mediante la tabella A9, allegate alla citata ordinanza ministeriale.

Rispetto alla posizione della ricorrente, però, si operava una erronea ed illegittima valutazione dei titoli e dei servizi posseduti sia per ciò che attiene la prima fascia scuola primaria sia per ciò che attiene la prima fascia personale educativo, mediante l'attribuzione rispettivamente di punti 45,50 e 30,50 anziché punti 72,5 e 46,5 come dovuti.

SCUOLA PRIMARIA

Come detto in precedenza la ricorrente risulta inserita nelle citate GPS di I fascia per la Scuola primaria in provincia di Roma in posizione 6422 con punti 45,50 di cui 10 per tiolo di accesso, 8,50 per ulteriori tioli e 27 per servizio.

Orbene il punteggio assegnato alla ricorrente, non risponde ai precisi precetti ed alle indicazioni di cui alla tabella di valutazioni titoli A/1 per ciò che concerne il servizio.

Ed infatti nessun rilievo può essere mosso circa la valutazione del titolo di accesso nonché degli altri titoli accademici, professionali e culturali correttamente valutati dall'Amministrazione mediante l'attribuzione di punti 10 per il tiolo di accesso ex tabella a/1 (diploma magistrale conseguito con votazione 36/60 id est 60/100 punti 4 ex punto A.1 tabella cit. + punti 6 punteggio aggiuntivo ex punto A.2 lett. D tabella cit).

Anche la valutazione degli ulteriori titoli accademici professionali e culturali della ricorrente è stata assolutamente corretta.

Per tali titoli venivano attribuiti punti 8,5 di cui punti 4 per certificazione linguistica C1 (punto B.21 tabella valutazione cit.), punti 1,5 per diploma di Istituto Tecnico (punto B.10 tabella valutazione cit.), punti 1 per diploma di perfezionamento 60 cfu con esame finale (punto B.22 tabella valutazione

cit), punti 2 per quattro certificazioni informatiche (punto B.24 tabella valutazione cit.).

Ciò che invece veniva scorrettamente valutato era il servizio dichiarato in domanda dalla ricorrente.

In particolare essa certificava in domanda di aver svolto i seguenti servizi:

- a/s 2015/16 dal 14/01/16 al 30/06/16 scuola dell'infanzia Giovanni paolo II di Montoro;
- a/s 2016/17 dal 24/11/16 al 30/06/17 scuola primaria Buenos Aires di Roma;
- a/s 2017/18 dal 16/11/17 al 30/06/18 scuola primaria Papa Wojtyla di Roma;
- a/s 2018/19 dal 19/10/18 al 30/06/19 scuola primaria Pistelli di Roma;
- a/s 2019/20 dal 11/10/19 al 30/06/20 scuola primaria Papa Wojtyla di Roma.

La norma regolatrice la materia relativa alla valutazione dei servizi è il punto C.1 della tabella A/1 per il servizio specifico e il punto C.2 della tabella A/1 per il servizio non specifico.

Orbene ai sensi del citato punto C.1 il servizio di insegnamento prestato sullo specifico grado (scuola primaria) andava valutato con l'attribuzione di punti 2 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni con un massimo di 12 punti per ogni anno scolastico.

Al servizio di insegnamento non specifico e prestato su altro grado o classe di concorso, ai sensi del punto C.2 tabella cit., andavano, invece, assegnati punti 1 per ciascun mese o frazione superiore a 16 giorni.

Orbene l'Amministrazione resistente in primis considerava valido tutto il servizio dichiarato dalla ricorrente tanto è vero che valutava tutti gli anni di servizio indicati in domanda.

Senonché operava una valutazione errata dello stesso con l'attribuzione di punti 27 giusta scheda valutazione titoli impugnata sub c (all.4).

Orbene tale punteggio è, evidentemente, contrario alle previsioni di cui ai punti C.1 e C.2 della tabella citata.

Ed infatti per ciò che concerne l'a/s 2015/16 il servizio svolto dalla ricorrente è servizio non specifico per il quale veniva prevista l'attribuzione di punti 1 per ogni mese o frazione superiore a 16 giorni con un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.

La ricorrente prestava servizio dal 14/01/16 al 30/06/16 e pertanto per cinque mesi interi più una frazione di 17 giorni (14/01/16- 31/01/16).

Alla luce di ciò andavano attribuiti per tale servizio alla ricorrente punti 6.

Il servizio prestato negli a/ss 16/17, 17/18, 18/19, 19/20 è tutto servizio specifico come pacificamente ammesso anche nella scheda di valutazione citata.

Per ognuno di tali anni scolastici la ricorrente prestava servizio per oltre sei mesi e pertanto alla stessa andava attribuito il punteggio massimo previsto dalla norma citata pari a punti 12 per ciascun a/s per un totale di punti 48.

Da ciò discende che applicando pedissequamente la citata tabella, alla ricorrente andavano attribuiti, per il servizio dichiarato in domanda, punti 54 (48 per servizio specifico e 6 per il servizio non specifico) e non i 27 risultanti dalla graduatoria.

Alla luce di ciò essa andava graduata in I fascia di GPS per la scuola

primaria con punti 72,50 (10 per titolo di accesso, 8,5 per altri titoli e 54 per servizio) anziché con punti 45,50 come risultanti dagli atti impugnati i quali quindi sono evidentemente illegittimi e viziati in parte qua.

PERSONALE EDUCATIVO

Come sopra precisato, la ricorrente presentava domanda anche per la I fascia di GPS per il personale educativo.

Nella specie alla stessa venivano attribuiti punti 30,5 di cui 15,5 per il titolo di accesso e punti 15 per il servizio.

Di contro venivano attribuiti punti zero per gli atri tioli posseduti, giusta scheda valutazione tioli impugnata sub d) (all.5).

Orbene anche tale valutazione è assolutamente illegittima e non rispondente alle previsioni di cui alla tabella A/9 di valutazione titoli e servizi né per il titolo di accesso né per gli altri tioli né tanto meno per il servizio dichiarato dalla ricorrente.

Per ciò che attiene il tiolo di accesso ai sensi della tabella A/9 punto A.1 il titolo di accesso andava valutato sulla base del voto conseguito nella procedura concorsuale di abilitazione relativa al personale educativo, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 12 punti per una votazione da 96 a 100/100.

Laddove nel titolo non fosse stato indicato il punteggio o il giudizio finale perché non quantificabile in termini numerici, ad esso venivano attribuiti punti 8.

Orbene la ricorrente dichiarava in domanda che il proprio titolo non indicava il punteggio (circostanza tra le altre cose indicata anche nella citata scheda di valutazione dei titoli della ricorrente) e pertanto ad essa andavano

attribuiti punti 8.

Di contro, l'Amministrazione convenuta, del tutto arbitrariamente, assegnava punti 15,5 in totale dispregio delle previsioni sopra citate in base alle quali il punteggio da assegnare era di 8 punti e comunque il punteggio massimo attribuibile era 12 punti.

Le anomalie, se così le vogliamo definire, non finivano qui!

Ed infatti per ciò che attiene gli ulteriori titoli accademici professionali e culturali alla ricorrente venivano attribuiti punti 0.

Ciò pare veramente assurdo in quanto il punto b) della tabella A/9 riferita al personale educativo, per ciò che attiene i titoli dichiarati dalla ricorrente, è assolutamente identico al punto b) della tabella A/1 relativa alla scuola primaria, per cui non si capisce come mai a parità di norme e titoli per la scuola primaria siano astati assegnati 8,5 punti relativi agli ulteriori tioli e per il personale educativo 0.

Devesi specificare che in domanda la ricorrente dichiarava di essere in possesso dei seguenti tioli valutabili ai sensi del punto b) della tabella A/9:

- certificazione linguistica C1 (andavano assegnati punti 4 ex punto B.15 tabella A/9);
- diploma di istituto tecnico (andavano assegnati punti 1,5 ex punto B.4 tabella A/9);
- diploma di perfezionamento 60 cfu con esame finale (andavano attribuiti punti 1 ex punto B.16 tabella A/9);
- quattro certificazioni informatiche (andavano attribuiti punti 2 ex punto B.18 tabella A/9).

Pare evidente che, quindi, nel caso in questione l'Amministrazione abbia

omesso di valutare tali tioli i quali andavano certamente calcolati sulla base delle risultanze della citata tabella di valutazione con l'attribuzione di punti 8,5, come peraltro già fatto per la scuola primaria.

Anche i servizi non venivano valutati in maniera corretta dall'Amministrazione convenuta.

Ed infatti per ciò che attiene il personale educativo tutto il servizio dichiarato in domanda era servizio non specifico in quanto svolto su scuola della infanzia o primaria.

Alla luce di ciò esso andava valutato ai sensi del punto C.2 tabella A/9 con l'attribuzione di punti 1 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 16 giorni per un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.

Per ciò che concerne l'a/s 2015/16 la ricorrente prestava servizio dal 14/01/16 al 30/06/16 e pertanto per cinque mesi interi più una frazione di 17 giorni (14/01/16- 31/01/16).

Alla luce di ciò e di quanto previsto nella citata norma relativa alla tabella A/9 andava attribuiti alla ricorrente per tale servizio punti 6.

Il servizio prestato negli a/ss 16/17, 17/18,18/19,19/20 è tutto servizio non specifico come pacificamente ammesso anche nella scheda di valutazione citata.

Per ognuno di tali anni scolastici la ricorrente prestava servizio per oltre sei mesi e pertanto alla stessa andava attribuito il punteggio massimo previsto dalla norma citata pari a punti 6 per ciascun anno.

Ebbene alla ricorrente, seguendo il ragionamento già precedentemente illustrato per la scuola primaria, per i servizi dichiarati andavano attribuiti punti 30 (6 punti per 5 anni di servizio).

La ricorrente, quindi, andava graduata in I fascia di GPS per il personale educativo con punti 46,5 (8 per il titolo di accesso, 8,5 per ulteriori titoli e 30 per i servizi) anziché i 30,5 attribuiti.

Appare quindi assolutamente solare la illegittimità della valutazione dei titoli e dei servizi della ricorrente in entrambe le graduatorie citate che quindi vanno annullate previa sospensione in uno agli ulteriori atti impugnati.

ISTANZA CAUTELARE

Più che di fumus si può parlare di assoluta fondatezza del ricorso.

Inoltre nella specie sussiste anche l'ulteriore elemento del danno grave ed irreparabile in quanto la ricorrente è stata inserita nelle citate graduatorie e nelle seguenti graduatorie di istituto con punteggi nettamente inferiori rispetto a quelli di spettanza il che la sta privando di importanti possibilità di partecipare alle procedure attivate dalla Amministrazione convenuta per l'assegnazione di supplenze annuali da GPS e da graduatoria di istituto.

Ed infatti se fosse stata regolarizzata la sua posizione essa avrebbe potuto rispondere a convocazioni per supplenze sia per il personale educativo che per la scuola primaria sia da GPS che da graduatoria di Istituto, precluse a causa della posizione di graduatoria in cui è stata illegittimamente inserita.

Ciò reca alla ricorrente un danno immediato e certamente non risarcibile per equivalente al quale va posto rimedio nell'immediato tramite la concessione della richiesta misura cautelare.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 C. 4 CPA

Il sottoscritto avv. Domenico Antonio Stasio quale procuratore e difensore

della ins. Sonia Caliano nel ricorso sopra indicato rappresenta che il procedimento di cui si discute mira a far acquisire alla ricorrente il proprio punteggio reale di spettanza nelle GPS sia per la scuola primaria che per il personale educativo.

Alla luce di ciò tale giudizio andrà a riverberare i propri effetti su di un notevolissimo numero di aspiranti inseriti in graduatoria che la ricorrente potrebbe scavalcare laddove, in accoglimento del ricorso, venisse attribuito alla ricorrente il proprio punteggio di spettanza.

Essa difatti passerebbe per la scuola primaria da posizione 6422 con punti 45,5 indicativamente in posizione 4620 con punti 72,5 mentre per il personale educativo essa si collocherebbe intorno alla posizione 40 di graduatoria.

Pare evidente, quindi, che il presente ricorso va ad attingere la posizione di innumerevoli altri aspiranti (oltre 1500) per cui diverrebbe assolutamente impossibile chiamare tutti in causa mediante le modalità ordinarie di notifica.

Inoltre lo scrivente si è anche premurato di richiedere con istanza ad hoc (all. 8) all'Ufficio VI AT Roma di indicare nome cognome ed indirizzo privato di almeno un controinteressato a cui notificare il presente ricorso, ma l'Ufficio non ha mai riscontrato tale istanza.

Pertanto la notifica del ricorso al controinteressato è stata resa ancora più gravosa dal comportamento della Amministrazione convenuta.

Alla luce di tutto quanto sopra si chiede di essere autorizzati alla notifica del ricorso per pubblici proclami ex art. 41 c. 4 cpa mediante pubblicazione del ricorso e degli ulteriori provvedimenti autorizzativi sul sito istituzionale

della convenuta Amministrazione o con le altre modalità che verranno ritenute opportune.

PQM

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della sospensiva con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Ai fini del CUAG la causa è di valore indeterminabile e sconta l'imposta di legge relativa al pubblico impiego.

Allegati come da indice.

Salerno lì 15/10/2020

avv. Domenico Antonio Stasio -

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza cautelare emessa dal TAR Lazio Roma sez. III bis n. 13192/2020 pubblicata in data 9/12/2020 nel procedimento RG 8622/2020.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso RG 8622/2020.